

giatori e merci tra i due paesi contraenti o anche in transito nel territorio dell'altra parte.

Gli articoli dal 2 al 10 riguardano il trasporto dei viaggiatori tra i due paesi. I trasporti regolari con autobus sono soggetti all'autorizzazione preventiva non cedibile, con la sola eccezione della sostituzione di autobus in avaria. I trasporti occasionali con autobus sono sottoposti ad autorizzazione specifica non cedibile salvo, anche in questo caso, l'ipotesi di autobus in avaria.

Le modalità per l'espletamento dei servizi regolari di transito tra i due paesi saranno determinate durante gli incontri annuali di una commissione mista appositamente istituita, come prevede l'articolo 26, al fine di garantire la corretta esecuzione dell'accordo.

Per quanto riguarda il trasporto di cose, sia in conto proprio sia in conto terzi, è disciplinato dagli articoli da 11 a 14. Anche tale trasporto è regolamentato da autorizzazioni preventive non cedibili. Sono comunque previste alcune deroghe, tra le quali: trasporti destinati a fiere ed esposizioni; trasporti postali; trasporti funebri; trasporti di autoveicoli in avaria.

Il semplice transito tra i due paesi senza carico e scarico di merci non è soggetto ad autorizzazione.

I rimanenti articoli, dal 15 al 29, contengono le disposizioni generali e finali, tra le quali le più rilevanti appaiono le seguenti. All'articolo 15 si prevede la determinazione dei requisiti di idoneità delle imprese, dei veicoli e dei conducenti, conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi. Gli articoli da 20 a 23 trattano dell'esenzione dai diritti doganali, dalle tasse e dalle autorizzazioni per il trasporto di carburante e di lubrificante, nonché dei pezzi di ricambio tecnicamente previsti sui veicoli, come pure la temporanea importazione di viveri ed effetti personali degli equipaggi. L'articolo 24 prevede l'impegno reciproco di consentire il trasferimento degli utili derivanti dalle attività disciplinate dall'accordo in valute convertibili senza ingiustificati ritardi. L'articolo 25 disciplina le modalità per la

risoluzione di eventuali controversie e l'articolo 26 istituisce la commissione mista di cui ho accennato prima. La commissione ha anche il compito di fissare annualmente i contingenti di autorizzazione. Gli articoli conclusivi (27, 28 e 29) prevedono che a tutte le questioni non disciplinate dall'accordo in esame o da qualsiasi accordo pattizio, cui entrambe le parti aderiscano, si applichi la legislazione interna di ciascuna parte. Infine, la durata dell'accordo viene stabilita in un anno, tacitamente rinnovata per analoghi periodi salvo denuncia scritta dalle parti.

Signor Presidente, la stipulazione di tale accordo è espressamente richiesta dalla parte armena, che ne ha avvertito la necessità in considerazione dell'evoluzione politica ed economica verificatesi con la dissoluzione della vecchia Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche. L'accordo non incide sulla legislazione previgente. Gli articoli finanziari dell'accordo ricalcano fedelmente identici articoli contenuti in accordi analoghi già stipulati e già in vigore. L'accordo si limita a disciplinare l'autotrasporto tra l'Italia e l'Armenia e non ha, quindi, interferenza nell'ordinamento dell'Unione europea.

PRESIDENTE. Onorevole Paoletti Tangheroni, la invito a concludere.

PATRIZIA PAOLETTI TANGHERONI, *Relatore*. Signor Presidente, concludo. Non risulta alcuna incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale né l'accordo incide su tali ordinamenti legislativi. Dato l'interesse dell'accordo e considerando che esso è stato firmato nel 1999, si ritiene urgente la ratifica dello stesso che, come per il caso precedente, ha già avuto l'approvazione del Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, il Governo concorda con la relazione svolta dalla relatrice.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (2074-B) (ore 19,10).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato: Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 2074-B)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

Avverto che le Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri) si intendono autorizzate a riferire oralmente.

Il relatore per la II Commissione, onorevole Pecorella, ha facoltà di svolgere la relazione.

GAETANO PECORELLA, *Relatore per la II Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, svolgo la relazione anche a nome dell'onorevole Folena, relatore per la III Commissione, che non è al momento presente.

Considerato che la Camera si trova ad esaminare in seconda lettura il disegno di legge di ratifica della Convenzione inter-

nazionale sulla repressione del finanziamento del terrorismo, mi soffermerò unicamente sulle modifiche apportate dal Senato al testo approvato dalla Camera. Queste riguardano in particolare l'introduzione nel codice penale dell'articolo 280-bis, avente ad oggetto il delitto di atti di terrorismo posti in essere con ordigni micidiali o esplosivi. Sono stati, inoltre, inseriti nel testo gli articoli 4, 5 e 6, diretti ad adeguare alcune disposizioni vigenti alle novità introdotte dal Senato.

L'articolo 280-bis è stato modificato prevedendo una clausola diretta a far salva, comunque, l'applicabilità di altre disposizioni relative a delitti di maggiore gravità. La clausola introdotta da Senato specifica, infatti, che, nel caso in cui il fatto riconducibile all'articolo 280-bis costituisca più grave reato, deve trovare applicazione non quest'ultima disposizione, bensì quella che punisce il fatto più grave.

In sostanza, si è voluto chiarire che il rapporto tra le due disposizioni, che solo in astratto potrebbero sembrare di trovare applicazione per il medesimo fatto secondo lo schema del concorso di reati, deve essere risolto con l'applicazione della norma che punisce il fatto più grave, anziché di quella speciale.

Altra modifica all'articolo 280-bis riguarda la definizione di armi, dispositivi esplosivi o altri dispositivi micidiali, che costituiscono i mezzi attraverso i quali viene posta in essere la condotta descritta da tale norma. Nel testo approvato dalla Camera tali mezzi sono stati individuati riprendendo la disposizione della Convenzione che li descrive dettagliatamente. La nuova disposizione prevede invece che, ai fini dell'articolo 280-bis (anche questa precisazione è una novità introdotta dal Senato), per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilabili indicate nell'articolo 585 del codice penale (il secondo comma di tale articolo chiarisce che cosa si intenda per armi agli effetti della legge penale) idonee a causare importanti danni materiali.

Il Senato è inoltre intervenuto sulla norma che introduce la circostanza aggravante nel caso in cui il fatto violento sia

diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, di organi del Governo o di altri organi costituzionali. Le modifiche apportate, avendo come obiettivo quello di rendere più chiaro ciò che dalla norma approvata dalla Camera si poteva già desumere (la pena è aggravata qualora il fatto sia diretto contro la sede di organi costituzionali o di rilevanza costituzionale), non hanno alterato la sostanza della norma. Tuttavia, le Commissioni, proprio per le medesime ragioni che hanno indotto il Senato a modificare la norma, hanno ulteriormente modificato la stessa, precisando che se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Si tratta dell'unica modifica al testo approvato dal Senato.

Una modifica sostanziale rispetto al testo della Camera riguarda la soppressione dell'aggravamento della pena derivante dal caso in cui dalla condotta violenta contro le cose derivino (non volontariamente) conseguenze dannose alle persone (morte e lesioni gravi o gravissime). Tale aggravante era stata introdotta dalla Camera anche al fine di uniformare la nuova fattispecie di reato, che ha per oggetto gli atti di terrorismo compiuti contro le cose, a quella già prevista dall'ordinamento per il caso di attentato per finalità terroristiche o di eversione contro la vita o l'incolumità pubblica.

Altra modifica riguarda il particolare regime della comparazione delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 280-bis e le circostanze attenuanti, in quanto, oltre a confermare che le circostanze attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti, si precisa che le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. Una modifica sostanziale riguardo a tale regime è quella relativa alla sottrazione da esso delle circostanze inerenti alla minore età o alla minima partecipa-

zione alla commissione del fatto. Gli articoli 4 e 5 hanno per oggetto disposizioni in materia di terrorismo, mafia ed immigrazione clandestina, le quali sono modificate prevedendo il medesimo regime di comparazione delle circostanze disciplinato dall'articolo 280-bis. L'articolo 6 è diretto a sottoporre anche la fattispecie di cui all'articolo 280-bis alle disposizioni sulle intercettazioni e perquisizioni previste dal decreto-legge n. 274 del 2001 in materia di lotta al terrorismo.

Si tratta di un provvedimento urgente ed atteso in un momento in cui si deve intensificare la lotta al terrorismo che minaccia tutte le nazioni civili, ma è anche un provvedimento che ha saputo mantenere un livello accettabile di garanzie nonostante da parte di alcuni si sarebbe voluto che si ricorresse a misure eccezionali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, il Governo concorda con la relazione.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (2412-B) (ore 19,10).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato: Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a

New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 2412-B)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

Avverto che le Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri) si intendono autorizzate a riferire oralmente.

Il relatore per la II Commissione, onorevole Pecorella, ha facoltà di svolgere la relazione.

GAETANO PECORELLA, *Relatore per la II Commissione*. Signor Presidente, anche in questo caso — intervengo a nome anche dell'onorevole Folena —, trattandosi di un provvedimento che la Camera esamina in seconda lettura, mi soffermerò sulle modifiche apportate al disegno di legge, approvato dalla Camera, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di New York per la repressione del finanziamento del terrorismo. Queste riguardano, in particolare, la nuova fattispecie di illecito amministrativo posto in essere da un ente, che il disegno di legge ha introdotto nell'ordinamento.

Mentre il testo approvato dalla Camera prevedeva, nei confronti di enti forniti di personalità giuridica e di società e associazioni prive di personalità giuridica, l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche nel caso di delitti posti in essere compiendo uno degli atti descritti dall'articolo 2 della Convenzione, il testo approvato dal Senato, invece, prevede la responsabilità amministrativa degli enti, oltre che nei casi sopra citati, in ogni ipotesi in cui sia stato commesso un delitto avente finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Inoltre, il Senato, anziché operare un rinvio generale alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, ha previsto una apposita fattispecie sanzionatoria inserendola in quella

normativa. La novità sostanziale introdotta dall'altro ramo del Parlamento riguarda l'entità delle sanzioni pecuniarie a carico dell'ente, in quanto è ridotto l'ambito di discrezionalità del giudice. Mentre secondo il testo approvato dalla Camera si applica la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote e l'importo della quota va da un minimo di 200 euro a un massimo di 500 euro, secondo il testo approvato dal Senato, invece, se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, l'importo della sanzione pecuniaria va da duecento a settecento quote e, se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. Si precisa inoltre che si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività nel caso in cui l'ente o una sua organizzazione viene stabilmente (è questa la novità) utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti previsti dal disegno di legge in esame.

La novità più importante introdotta dal Senato consiste, pertanto, nell'estensione dell'applicabilità della nuova fattispecie di illecito amministrativo. Tale illecito è connesso non più alla commissione dei soli atti previsti dall'articolo 2 della Convenzione, bensì alla commissione di tutti i delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e da leggi speciali. Non trattandosi di una limitazione dell'applicabilità della Convenzione, sotto il profilo costituzionale, non sorge alcun problema. Tuttavia, si può ritenere che, in occasione di ratifiche di atti internazionali, sarebbe più opportuno limitarsi ad introdurre nell'ordinamento le sole disposizioni legislative strettamente consequenziali alla ratifica stessa. Nel caso in esame, inoltre, si pone la questione dell'opportunità di definire in maniera certa la finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che nel sistema penale funge in alcuni casi da elemento costitutivo del reato e, in altri casi, da circostanza aggravante.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Il Governo concorda con la relazione del relatore.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 1308.
— **Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Islanda di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 14 gennaio 1999 (articolo 79, comma 15, del regolamento) (approvato dal Senato) (3081)**
(ore 19,20).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Islanda di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 14 gennaio 1999, che la III Commissione (Affari esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 3081)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Rizzi.

CESARE RIZZI, *Relatore*. Signor Presidente, colleghi, l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il nostro paese e la Repubblica d'Islanda, sottoscritto a Roma nel gennaio

del 1999, si inserisce ed istituzionalizza una collaborazione già avviata tra i due paesi e supportata da un crescente interesse in Islanda nei confronti delle lingue e delle culture italiane.

All'articolo 3 ampio spazio è dedicato dal trattato alle forme di collaborazione nel settore della formazione scolastica prevedendo lo scambio di esperti, di docenti e ricercatori e la realizzazione congiunta di progetti di ricerca.

Un sostegno sarà fornito anche a quelle associazioni ed enti che si adoperano per la diffusione della lingua, della cultura e della valorizzazione del patrimonio artistico al di fuori del paese. Tutti i settori di espressione culturale sono toccati dall'Accordo: da quello della produzione cinematografica, ai campi della musica, della danza, delle arti figurative, nonché il settore scientifico e tecnologico. Inoltre, le parti si impegnano esplicitamente ad adottare le misure necessarie per reprimere il traffico illecito di beni culturali.

L'Accordo è necessariamente generico considerata la varietà di iniziative per le quali vuole fungere da sfondo e da stimolo.

Le specifiche condizioni di attuazione di tale iniziativa saranno definite a livello tecnico e finanziario sulla base di successivi negoziati tra le parti contraenti, come previsto dall'articolo 7.

Il disegno di legge di ratifica contiene una norma di spesa che quantifica in euro 171.359 annui, a decorrere dal 2002, l'onere derivante dall'applicazione dell'accordo. Dalla relazione tecnica che accompagna l'atto si desume che tale somma sarà utilizzata per lo scambio di esperti e ricercatori, per l'istituzione di borse di studio, per l'assunzione di insegnanti e lettori di lingua italiana e per l'organizzazione di eventi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, il Governo concorda con la relazione del relatore.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 1400 – Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Unita di Tanzania per la promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Dar Es Salaam il 21 agosto 2001 (articolo 79, comma 15, del regolamento) (approvato dal Senato) (3083) (ore 19,22).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Unita di Tanzania per la promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Dar Es Salaam il 21 agosto 2001, che la III Commissione (Affari esteri) ha approvato ai sensi dell’articolo 79, comma 15, del regolamento.

**(Discussione sulle linee generali
– A.C. 3083)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Rizzi.

CESARE RIZZI, *Relatore*. Signor Presidente, colleghi, l’area africana e subsahariana rappresentano un ampio mercato dalle potenzialità ancora del tutto da definire. La Tanzania può senz’altro essere considerato uno dei paesi più stabili ed affidabili dell’intera regione quando si guarda alla politica e all’orientamento economico.

La scelta del multipartitismo ed il passaggio all’economia di mercato, avviati nel 1992, accanto ad un tradizionale atteggiamento di apertura al mondo occidentale, voluto già dallo storico padre della patria,

Nyerere, ci mostrano che si tratta di un paese che vuole proporsi come elemento di stabilità dell’intera area geografica. Esempio e conferma di ciò è l’impegno della Tanzania nel consolidamento della EAC, East African Community, area regionale di libero scambio che intende ispirarsi al modello comunitario e che include per ora il Kenya e l’Uganda, ma ha già ricevuto le domande di adesione di Burundi e Ruanda.

Non si nascondono, tuttavia, segnali di preoccupazione. La Tanzania permane un paese a bassissimo reddito (inferiore alla media dell’Africa subsahariana), prevalentemente agricolo e tuttora penalizzato dal persistere di corruzione e mala amministrazione. Le politiche di ristrutturazione economica, imposte dal Fondo monetario e dalla Banca mondiale, in concomitanza con le iniziative di riduzione del debito (la Tanzania è stata ammessa a beneficiare della HIPC rafforzata nel 2000) hanno inciso su un già precario livello di servizio sanitario e sociale.

L’accordo, come altri di medesimo oggetto, approvati da questa Commissione, ha lo scopo di favorire la creazione di un contesto affidabile e garantito per gli investitori del nostro paese che vogliono effettuare investimenti (che si tratti di diritti reali, titoli o diritto di proprietà intellettuale o quant’altro) nel paese africano.

L’articolo 1 definisce in maniera univoca i termini di riferimento per l’applicazione dell’accordo, quali investimento, investitore, territorio, persona fisica o giuridica.

Con gli articoli 2 e 3 si garantisce agli investitori del paese contraente un trattamento giusto ed equo e l’applicazione della clausola della nazione più favorita, in base alle quali vengono estese all’altra parte contraente le condizioni più favorevoli. Diversamente dai più recenti accordi di questo genere, quello in esame contiene un’importante deroga, al comma 3 dell’articolo 3, che permetta alla Tanzania, seppure per un periodo transitorio e con l’impegno ad eliminarli progressivamente,

di concedere sussidi ai propri cittadini e alle proprie società per stimolare la creazione di un'industria locale.

L'articolo 4 prevede la corresponsione di un adeguato indennizzo per perdite dovute a guerre, sommosse o rivoluzioni intervenute nel suolo dell'altro paese contraente.

Con l'articolo 5 si vogliono impedire nazionalizzazioni o espropriazioni arbitrarie e garantire, in ogni caso, un adeguato indennizzo equivalente al valore di mercato dell'investimento precedente la decisione di nazionalizzazione o di esproprio.

Gli investitori, in base all'articolo 6, potranno ritrasferire all'estero in modo rapido e sicuro i capitali investiti e guadagnati dopo l'assolvimento degli obblighi fiscali ed una volta soddisfatte le procedure legali relative al trasferimento.

Infine, l'articolo 8 prevede procedure di composizione delle controversie che dovessero sorgere fra investitori e parti contraenti. Entro sei mesi occorrerà cercare una composizione amichevole e, solo in seconda battuta, sarà possibile per gli investitori sottoporre la controversia al tribunale della parte contraente competente per territorio o ad un tribunale *ad hoc*, ovvero al centro internazionale per la composizione delle controversie in materia di investimenti.

L'articolo 10 stabilisce infine che nel caso in cui una parte contraente od un organismo delegato versi un risarcimento ad un suo concittadino per un investimento fatto nel territorio dell'altra parte contraente, questa riconoscerà all'altra parte o ad un suo organismo tutti i diritti e le pretese del cittadino risarcito. L'attuazione dell'accordo in esame non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato e non comporta la modifica di leggi o di regolamenti attualmente in vigore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, il Governo concorda con la relazione ed auspica una rapida approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica araba d'Egitto sulla cooperazione nel settore della difesa, con Annesso A, fatto a Roma il 23 marzo 1998 (2989) (ore 19,27).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica araba d'Egitto sulla cooperazione nel settore della difesa, con Annesso A, fatto a Roma il 23 marzo 1998.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 2989)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Rizzi, ha facoltà di svolgere la relazione.

CESARE RIZZI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, gli accordi nel campo della difesa rispondono al duplice intento perseguito dal nostro Governo di promuovere la stabilità e la collaborazione in campo militare e allo stesso tempo di fornire un impulso innovativo all'industria nazionale della difesa.

Il memorandum con l'Egitto riveste inoltre un'importanza fondamentale dal punto di vista politico, in considerazione degli interessi strategici perseguiti dal nostro paese, in un'area, quella mediorientale, da tempo oggetto di attenzione anche

per le operazioni legate al contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina.

La Repubblica araba d'Egitto costituisce dunque un partner chiave con un esercito che conta circa 320 mila unità e 50 mila uomini assegnati complessivamente all'aviazione e alla marina.

Il memorandum d'intesa siglato già nel marzo del 1998 si propone di consolidare ed intensificare la cooperazione in campo militare tra Italia ed Egitto attraverso una serie di iniziative che vanno dall'organizzazione congiunta di attività addestrative, alla regolarizzazione dello scambio di informazioni e infine allo scambio di personale ed alla costituzione di osservatori.

Sarà promossa inoltre la cooperazione industriale fra società produttrici e tra quelle degli organi governativi dei due paesi.

Il documento si compone di un breve preambolo e di sette articoli. L'articolo 2 prevede la creazione di un gruppo misto composto di esperti degli stati maggiori della difesa dei due paesi, con il compito di stimolare, coordinare e sviluppare la parte operativa dell'applicazione del memorandum.

Il gruppo si riunirà di norma con cadenza annuale e svolgerà la propria attività conformemente all'Annesso A del memorandum.

Per quel che riguarda invece la cooperazione tecnica industriale, sarà istituito un comitato misto di rappresentanti dei due paesi alle cui riunioni potranno partecipare anche esperti del settore.

L'articolo 4 tutela l'uso esclusivo di informazioni, documenti e materiali classificati per i soli scopi indicati dal memorandum, mentre il trasferimento a terzi sarà subordinato alla previa approvazione scritta della parte cedente. Ogni controversia che dovesse sorgere in merito all'interpretazione e all'applicazione del memorandum dovrà, a norma dell'articolo 6, essere approvata in seno al gruppo misto o al comitato misto oppure essere composta attraverso canali diplomatici.

Il memorandum potrà inoltre essere modificato in qualsiasi momento previo il consenso di entrambe le parti, da effettuarsi tramite lo scambio di note.

Le riunioni dei due comitati voluti dal memorandum, da tenersi una volta all'anno, alternativamente nei due paesi, comportano oneri a carico del bilancio, quantificati dal disegno di legge di ratifica in 29.350 euro annui, a decorrere dal 2003 e destinati a coprire le spese di viaggio dei rappresentanti incaricati.

Si provvederà mediante equivalente riduzione dell'unità previsionale di base di parte corrente (fondo speciale) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze del 2003, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Si ritiene opportuna una rapida approvazione del provvedimento, da interpretarsi anche come segnale forte del rilancio di una politica di sicurezza nell'ambito del partenariato euromediterraneo e volto al contrasto del terrorismo. Questa esigenza è emersa nel corso della prima riunione del gruppo parlamentare bilaterale tra i due paesi, svoltosi a Roma nel giugno 2002, durante la quale si è sollecitata esplicitamente una tempestiva ratifica dell'accordo che è oggi al nostro esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento. Vorrei aggiungere che Italia ed Egitto sono legati da eccellenti relazioni bilaterali in numerosi settori di comune interesse. Pertanto, anche il Governo auspica una rapida approvazione del presente disegno di legge di ratifica.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 1502.

– Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sullo sviluppo delle relazioni nel campo della cooperazione e dei contatti militari, fatto a Riga il 20 febbraio 1998 (articolo 79, comma 15, del regolamento) (approvato dal Senato) (3167) (ore 19,33).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lettonia sullo sviluppo delle relazioni nel campo della cooperazione e dei contatti militari, fatto a Riga il 20 febbraio 1998, che la III Commissione (Affari esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

**(Discussione sulle linee generali
– A.C. 3167)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Rizzi. Onorevole Rizzi, stasera le fanno fare il giro del mondo...

CESARE RIZZI, *Relatore*. Signor Presidente, colleghi, l'accordo di cui si propone la ratifica, concernente la collaborazione con la Lettonia nel settore della difesa, acquista maggior significato se letto alla luce dell'adesione del novembre scorso delle tre Repubbliche baltiche alla NATO, con il significato politico che ne consegue nella prospettiva dell'ormai prossimo ingresso nell'Unione europea.

Settori di applicazione diretta dell'accordo di collaborazione sono tutti quelli concernenti il controllo e la gestione degli armamenti, la politica degli approvvigionamenti e la gestione del personale, con particolare riguardo alla formazione. Entro il 15 novembre di ogni anno le parti

sono tenute a pianificare tutte le attività di collaborazione da svolgersi nell'ambito dell'accordo, riservando ad un successivo *memorandum* d'intesa dettagliato la definizione dei dettagli concernenti le condizioni di residenza, di assicurazione e di giurisdizione per i delegati che partecipano ai corsi formativi. L'accordo riserva due articoli – il 5 e il 6 – al delicato nodo della sicurezza nello scambio di informazioni, per il quale è richiesta l'approvazione scritta da parte del paese cedente prima di qualsiasi trasferimento a terzi.

Per quel che riguarda invece il disegno di legge di ratifica, oltre al consueto dispositivo di esecuzione e di entrata in vigore, esso reca una norma di spesa di importo pari a 17.700 euro annui ad anni alterni, stimati necessari per inviare ogni due anni una missione di cinque funzionari a Riga, per l'incontro di programmazione congiunta dell'attività di cooperazione. Il testo dell'accordo disegna dunque un quadro programmatico di cooperazione di incidenza inferiore rispetto ai consueti accordi nell'ambito della difesa e rimanda invece ad eventuali protocolli aggiuntivi la definizione più dettagliata di aspetti specifici della cooperazione.

Si invita dunque a procedere ad una rapida approvazione del disegno di legge di ratifica, per avviare un'intesa che auspicabilmente potrebbe rafforzarsi nel prossimo futuro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Il Governo concorda con la relazione illustrata dal relatore.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 (articolo 79, comma 15, del regolamento) (2105) (ore 19,35).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, che la III Commissione (Affari esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

*(Discussione sulle linee generali
— A.C. 2105)*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Selva.

GUSTAVO SELVA, *Relatore*. Signor Presidente, vorrei che lei mi consentisse di fare una premessa alla seduta di oggi. L'Assemblea è chiamata oggi ad esaminare ben diciannove disegni di legge di ratifica e di esecuzione di accordi internazionali. Tali disegni di legge, ricevuti i pareri delle Commissioni, erano pronti per la calendarizzazione già alcuni mesi fa. Raccomanderei, attraverso di lei, signor Presidente, e la Conferenza dei presidenti di gruppo, di « spalmare » su diversi lunedì (perché questo mi sembra il giorno della settimana scelto per la discussione sulle linee generali, in aula, dei disegni di legge di ratifica e di esecuzione), in modo da non costringere molti componenti attivi della Commissione esteri ed essere contemporaneamente presenti. Se questo è possibile...

PRESIDENTE. Condivido, onorevole Selva. Ciò avrebbe anche « effetti umanitari » sul Presidente di turno della seduta. Trasmetterò, con particolare entusiasmo, la sua richiesta.

GUSTAVO SELVA, *Presidente della III Commissione*. La ringrazio, Presidente, anche perché abbiamo cercato, con l'aiuto del Governo, di dare un ritmo piuttosto accelerato all'esame dei disegni di legge di ratifica e di esecuzione di questi Accordi uno dei quali (quello sul cui sto intervenendo in questo momento) risale al 1996. Altri accordi risalgono al 1998.

Quello al nostro esame è un accordo molto importante, concluso a Strasburgo il 25 gennaio 1996. Esso vuole favorire una sempre maggiore uniformità fra le legislazioni degli Stati membri del Consiglio d'Europa, particolarmente in materia di esercizio effettivo dei diritti riconosciuti al fanciullo.

Questa nuova sensibilità su una materia minorile, emersa a livello internazionale, è interamente fatta propria dall'Italia che, pienamente consapevole delle responsabilità che spettano agli Stati per garantire il pieno rispetto dei diritti e degli interessi dei minori, ispira la propria legislazione ai cardini normativi prima menzionati.

Nuovi principi a garanzia dei diritti dei minori sono stati affermati solennemente in documenti fondamentali tra cui la Convenzione dell'organizzazione delle Nazioni Unite sui diritti dei fanciulli, fatta a New York il 20 novembre del 1989. La Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli focalizza, in modo specifico, l'attenzione sui minori che divengono oggetto di una particolare tutela. Viene, infatti, riconosciuto loro il diritto di essere informati, autorizzati a partecipare alle procedure che li riguardano dinanzi ad una autorità giudiziaria, come recita l'articolo 2, diritto che si concretizza nella facoltà di ricevere ogni informazione pertinente, nell'essere consultati, nel potere esprimere la propria opinione, oltre che nell'essere informati sulle eventuali conseguenze che tale comportamento potrebbe avere. È, altresì, prevista l'assistenza, da parte di una persona di fiducia, ovvero la designazione di un rappresentante; di solito un avvocato. È posto a carico dell'autorità giudiziaria (articolo 6) il dovere di disporre di elementi sufficienti prima di

prendere una qualsiasi decisione e di verificare se il minore abbia o meno ricevuto sufficienti informazioni.

È, inoltre, previsto sempre nell'interesse del minore, un obbligo di operare con solerzia da parte dell'autorità giudiziaria (articolo 7) e addirittura di procedere d'ufficio (articolo 8) nei casi di minaccia al benessere del minore.

Una specifica attenzione è posta alla designazione del rappresentante (articoli 9 e 10) alle funzioni ad esso attribuite che acquistano rilevanza in quanto esso subentra al genitore, impedito di intervenire in ragione di un conflitto di interessi sorto con il minore stesso.

A livello europeo è prevista l'istituzione di un comitato permanente (articoli da 16 a 19), composto da uno o più delegati per ogni paese, che ha il compito di seguire tutte le questioni concernenti l'interpretazione o l'attuazione della Convenzione, proponendo emendamenti e fornendo assistenza e consulenza agli organi nazionali.

L'articolo 12 riguarda l'istituzione di organi nazionali incaricati di formulare proposte e pareri e di fornire informazioni generali sulle problematiche dei minori, mentre, all'articolo 13, viene ribadito il principio che, per evitare procedure che coinvolgano un minore dinanzi all'autorità giudiziaria che ne possono turbare i delicati equilibri psicologici, si deve incoraggiare una soluzione dei conflitti, ricorrendo alla mediazione. La ratifica della Convenzione, non comporta, per le ragioni esposte, la necessità di modifiche legislative urgenti.

Occorre avere presente, tuttavia, che, dopo la ratifica, le proposte concernenti un'articolata ed organica revisione della normativa, sostanziale e processuale, in materia di diritto di famiglia e di minori, avanzate da più parti nel corso dell'ultima legislatura, assumeranno un carattere più evidente.

Un'ultima notazione: l'intervento del minore, con oculata prudenza, nelle procedure familiari che lo riguardano è uno dei punti tenuti presenti in questa convenzione di cui, naturalmente, raccomandando l'approvazione del disegno di legge di ratifica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Il Governo concorda con il presidente della Commissione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia, con allegato, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 (articolo 79, comma 15, del regolamento) (2810) (ore 19,42).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con allegato, fatto a Roma il 29 ottobre 1999, che la III Commissione (Affari esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 2810)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare, in sostituzione del relatore, onorevole Rivolta, il presidente della III Commissione, onorevole Selva.

GUSTAVO SELVA, *Presidente della III Commissione*. Mi rimetto alla relazione scritta, signor Presidente, e raccomandando, naturalmente, l'approvazione del disegno di legge di ratifica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Il Governo concorda con il presidente della Commissione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica di Bulgaria per la collaborazione bilaterale nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 luglio 1995 (3028) (ore 19,43).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica di Bulgaria per la collaborazione bilaterale nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 luglio 1995.

*(Discussione sulle linee generali
— A.C. 3028)*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il presidente della III Commissione, onorevole Selva, ha facoltà di svolgere la relazione in sostituzione del relatore, onorevole Rivolta.

GUSTAVO SELVA, *Presidente della III Commissione*. Su questo provvedimento, signor Presidente, mi riporto alla relazione svolta dall'onorevole Rivolta in Commissione, sottolineando l'importanza della ra-

tifica di questo accordo in vista dell'accettazione della candidatura della Bulgaria all'Alleanza atlantica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, anche il Governo condivide il contenuto della relazione svolta dall'onorevole Rivolta in Commissione.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele, con allegato, fatto a Roma il 27 aprile 1999 (3029) (ore 19,45).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele, con allegato, fatto a Roma il 27 aprile 1999.

*(Discussione sulle linee generali
— A.C. 3029)*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il presidente della III Commissione, onorevole Selva, ha facoltà di svolgere la relazione in sostituzione del relatore, onorevole Deodato.

GUSTAVO SELVA, *Presidente della III Commissione*. Signor Presidente, di questo disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele, desidero sottolineare l'importanza, agli effetti, naturalmente, dello svolgimento dei rapporti commerciali e dello scambio tra i due paesi.

Mi pare non vi siano particolari osservazioni da fare al riguardo, anche perché gli articoli riproducono, praticamente in fotocopia, altri accordi di questo genere sottoscritti con paesi come lo Stato di Israele. Quindi, raccomando l'approvazione del disegno di legge di ratifica in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, si tratta di un accordo bilaterale che rafforza quanto già esiste in ambito comunitario. Pertanto, il Governo chiede la rapida approvazione del disegno di legge di ratifica.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Ancona il 19 maggio 2000 (3104) (ore 19,46).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Ancona il 19 maggio 2000.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 3104)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Amoruso, ha facoltà di svolgere la relazione.

FRANCESCO MARIA AMORUSO, *Relatore*. Signor Presidente, l'accordo per la cooperazione nel settore della difesa con la Croazia si inserisce nell'ambito di altre intese con altri paesi dell'Europa centro-orientale di analogo contenuto.

Nello specifico, attraverso questo accordo, le parti si impegnano a collaborare nella partecipazione alle missioni di *peace keeping*, sotto l'egida dell'ONU e, in attuazione delle delibere OCSE, ad organizzare esercitazioni congiunte, ad attivare programmi di addestramento e di scambi di personale militare, a collaborare nel campo delle dottrine militari, della ricerca nel campo ecologico in Adriatico, nella politica della sicurezza, nell'elaborazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo di materiali per la difesa, nella predisposizione di incontri bilaterali, visite ufficiali ad alto livello, convegni, conferenze e seminari.

Nell'ambito dell'accordo sono anche individuati gli strumenti attuativi; viene istituita, infatti, una commissione bilaterale, cui compete l'organizzazione del piano annuale di collaborazione, ed un comitato congiunto, con l'intento di esaminare eventuali problemi emersi in fase di attuazione dell'accordo, e la individuazione e definizione dei settori di possibile collaborazione.

Per quanto riguarda gli oneri derivanti dall'applicazione dell'accordo questi vengono quantificati in 19.725 euro a decorrere dal 2002 e per ciascun biennio successivo. Alla copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze e con parziale accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Dalla relazione tecnica, inoltre, si esclude l'insorgere di ulteriori oneri. L'accordo si propone il compito di favorire la pace e la sicurezza nelle regioni dell'Europa centrale, orientale e mediterranea, oltre che l'opportunità di incrementare la collaborazione tra le forze navali dei rispettivi paesi al fine di contrastare al meglio le attività illegali che impiegano l'Adriatico come piattaforma di transito.

Oggi la Croazia si presenta come un paese fortemente interessato all'ingresso nell'Unione europea, aperta all'Europa occidentale, come del resto testimonia il suo impegno nella collaborazione con la Corte de L'Aia e l'apertura verso i diritti umani. Nel frattempo anche la NATO non ha perso tempo revocando il divieto di accedere all'accordo *partnership* per la pace, concepito come una specie di anticamera per l'accesso all'organizzazione. Non possiamo che salutare quindi con favore questo accordo bilaterale inteso in questo senso come ulteriore tassello verso la progressiva integrazione dello Stato rivierasco con l'Europa occidentale. La conferenza di Ancona ha visto la Croazia molto attiva, partner designato e destinato a svolgere un ruolo di primissimo piano nei rapporti che si stanno consolidando sul piano commerciale, turistico, culturale e della sicurezza. Si auspica quindi l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Il Governo concorda con quanto detto dal presidente della III Commissione.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 1510.
— Ratifica ed esecuzione dell'Accordo

istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, con allegati e relativo atto finale, fatto a Parigi il 3 aprile 2001 (articolo 79, comma 15, del regolamento) (approvato dal Senato) (3168) (ore 19,48).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, con allegati e relativo atto finale, fatto a Parigi il 3 aprile 2001, che la III Commissione (Affari esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

(Discussione sulle linee generali
— A.C. 3168)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Amoruso.

FRANCESCO MARIA AMORUSO, *Relatore*. Signor Presidente, l'accordo in esame riguarda l'istituzione di un nuovo organismo intergovernativo con specifiche competenze nel campo vitivinicolo. Il nuovo organismo nato dalle ceneri dell'ufficio internazionale della vigna e del vino ed adottato nell'aprile del 2001 con l'approvazione unanime dei 31 paesi presenti ai lavori assiste le altre organizzazioni e svolge opera di mediazione tra gli interessi dei produttori, dei consumatori e degli altri operatori nel settore vitivinicolo. Promuove inoltre ricerche, sperimentazioni e formula raccomandazioni circa la produzione vinicola, le prassi enologiche e le condizioni di *marketing*, contribuisce, inoltre, alla salvaguardia della salute dei consumatori e alla sicurezza sanitaria dei prodotti. La cooperazione tra gli Stati membri viene assicurata attraverso lo scambio delle informazioni e di esperti nonché mediante l'attivazione di progetti e di studi congiunti.

La struttura dell'organizzazione è composta da un'assemblea generale, composta dai delegati degli Stati membri, che rappresenta l'organo plenario dell'organizzazione, da un comitato esecutivo, dall'ufficio dell'organizzazione che è a sua volta composto dal presidente, dai vicepresidenti e dai presidenti delle commissioni e sottocommissioni. Il comitato scientifico e tecnico ha il compito di coordinare l'attività di studio e di ricerca. A capo dell'amministrazione vi è un direttore generale. La normale modalità decisionale dell'assemblea è il consenso, che non si applica alle procedure di elezione, alle votazioni del bilancio e dalle altre decisioni di carattere finanziario. Circa i finanziamenti dell'organizzazione ogni paese membro è tenuto a versare un contributo stabilito annualmente dall'assemblea generale. Sono inoltre previsti contributi volontari provenienti da altre organizzazioni sia pubbliche sia private, sia nazionali che internazionali. All'Italia e alla Francia in particolare, in quanto produttori leader, spetterà un maggior peso ponderale. L'accordo rappresenta la sintesi di interessi eterogenei, realtà produttive e commerciali diverse di paesi produttori vitivinicoli tradizionali che convivono con la realtà di paesi tradizionalmente consumatori da poco tempo anche produttori. Si è raggiunto un comune intento, cioè quello di valorizzare il ruolo di questo organismo affinché gli venga riconosciuta una competenza specifica di settore nell'ambito del panorama delle organizzazioni internazionali.

È superfluo aggiungere l'importanza strategica che il settore vitivinicolo ha per l'Italia sia per quanto riguarda la produzione, che nel 1998 ha raggiunto il 20 per cento di quella mondiale ed oltre il 30 per cento di quella comunitaria, sia per quanto riguarda il volume delle esportazioni che, nel 1999, per il nostro paese è pari al 28 per cento del totale mondiale, con un crescendo sempre maggiore.

Si richiede pertanto, poiché il Senato ha già approvato il provvedimento il 19 settembre, l'approvazione definitiva.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, il Governo concorda con le considerazioni svolte dal relatore.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 1575.

— Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione nel settore militare tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Romania, fatto a Roma il 26 febbraio 1997 (articolo 79, comma 15, del regolamento) (approvato dal Senato) (3257) (ore 19,52).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione nel settore militare tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Romania, fatto a Roma il 26 febbraio 1997, che la III Commissione (Affari esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

(Discussione sulle linee generali — A.C. 3257)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Amoroso.

FRANCESCO MARIA AMORUSO, *Relatore*. Signor Presidente, l'accordo siglato a Roma il 26 febbraio 1997, si ispira, in sintonia con analoghe intese stipulate con paesi ex comunisti, a documenti fondamentali quali la Carta dell'ONU e la Carta

di Parigi, come ricordato nel preambolo. Entrando nel merito, l'accordo prevede, sulla scorta delle numerose precedenti esperienze maturate con altri paesi, che le parti agiscano di comune intesa al fine di sviluppare la cooperazione in campo militare in spirito di amicizia e di reciproca comprensione.

All'articolo 2, in particolare, e all'articolo 3 vengono specificati i campi e le modalità con le quali si applica l'accordo. Tra i settori oggetto di collaborazione vi sono: la politica militare di sicurezza, il controllo degli armamenti, la logistica, la selezione e la formazione del personale militare, la produzione e l'equipaggiamento militare, l'assistenza tecnica e la cooperazione industriale.

All'articolo 6 ed all'articolo 7 sono istituite la commissione militare mista italo-rumena ed un comitato tecnico misto che si occuperà della cooperazione nel settore dei materiali.

L'accordo costituisce un importante strumento per il rafforzamento delle relazioni tra i due paesi ed un veicolo di sviluppo degli interscambi culturali in un contesto di reciproca amicizia che vanta antiche radici. La Romania, infatti, è associata all'Unione europea occidentale, ha sottoscritto un accordo di associazione con l'Unione europea già nel lontano 1993 e nel 1995 ha presentato una domanda di adesione. L'accordo, inoltre, risulta coerente con uno degli obiettivi strategici della Romania in politica militare, consistente nella sua integrazione nelle strutture di sicurezza euroatlantiche. Anche per questo l'esercito rumeno sta attraversando un importante processo di revisione per renderlo compatibile con gli eserciti degli altri paesi appartenenti alla NATO. Già nel giugno del 2002 una delegazione della Commissione esteri della Camera dei deputati si è recata in missione in Romania. In quell'occasione il presidente Selva ha sottolineato l'interesse italiano all'ingresso della Romania nella NATO ed ha sottolineato anche la posizione strategica di questo Stato nella lotta al terrorismo ed alla immigrazione transfrontaliera.

Poiché il provvedimento è stato approvato dal Senato il 10 ottobre 2002, se ne chiede l'approvazione definitiva.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, il Governo concorda con le considerazioni svolte dal relatore.

Vorrei soltanto sottolineare che l'Italia è il primo partner commerciale della Romania mentre è soltanto al sesto posto nella penetrazione commerciale. Credo che questo sia un altro passo da fare per rafforzare i rapporti tra i due paesi. Auspico, dunque, una pronta approvazione del disegno di legge di ratifica.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Comunità francese del Belgio in materia di coproduzione cinematografica, con allegati, fatto a Venezia il 31 agosto 2000 (3234) (ore 19,55).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Comunità francese del Belgio in materia di coproduzione cinematografica, con allegati, fatto a Venezia il 31 agosto 2000.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 3234)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.